



24897-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 924/2021
DONATELLA FERRANTI		UP - 18/05/2021
EUGENIA SERRAO		R.G.N. 44195/2019
DANIELA DAWAN		
FRANCESCA PICARDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARA ELENA SILVIA nato a MILANO il 12/06/1988

avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

all'esito della trattazione ex art. 23 del d.l. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di Elena Silvia Bara per il reato di cui all'art. 187 cod.strada, perché, avendo conseguito la patente entro tre anni dalla data del fatto, guidava in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti (reato commesso in data 18 giugno 2017, secondo quanto risultante dalla sentenza di primo grado), riformando parzialmente la sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio (in particolare sostituendo la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.200 di ammenda con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per complessive ore 244, sospendendo le sanzioni amministrative accessorie e revocando la sospensione condizionale della pena).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto: 1) l'inosservanza delle prescrizioni relative alla documentazione della catena di custodia dei campioni di materiale biologico contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 27 aprile 2015, atteso che, nel caso di specie, non è stata compilata l'apposita sezione del verbale denominata consegna dei campioni (ove devono essere annotate tutte le fasi di trasmissione del reperto al laboratorio di analisi e devono essere indicati data e orario della consegna, persona che l'ha eseguita e che l'ha ricevuta, codice identificativo dei campioni), adempimento che non può considerarsi validamente sostituito dall'inserimento di generiche informazioni nella comunicazione della notizia di reato, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata; 2) il contrasto della motivazione in ordine alla data di rilascio della patente ed alla conseguente applicazione dell'aggravante prevista per i neo-patentati rispetto alle risultanze processuali ed in particolare alla patente, allegata in copia fotostatica al ricorso, risalente al 3 ottobre 2007; 3) l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., tenuto conto che l'imputata aveva conseguito la patente da quasi dieci anni al momento del fatto; 4) l'illegalità della pena, stante l'erronea applicazione della riduzione della pena prevista per i reati contravvenzionali dall'art. 442 cod.proc.pen. (calcolo della pena richiamato dal giudice di appello: pena base di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, aumentata ex art. 187, comma 1, quarto periodo, cod.strada, alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 2000 di ammenda, ulteriormente aumentata l'ammenda ad euro 2.700,00 ex art. 187, comma 1-quater, cod.strada, ridotta per le generiche a mesi 6 di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, ulteriormente ridotta per la scelta del rito alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda).

3. Il giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo, con dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. La prima censura, con cui si è dedotta l'inosservanza delle prescrizioni relative alla documentazione della catena di custodia dei campioni di materiale biologico, contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 27 aprile 2015, è meramente ripetitiva di quella formulata in appello e non si confronta affatto con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che, in base all'esame degli atti, ha ritenuto rispettate le linee guida anche con riguardo allo specifico rilievo sollevato dalla difesa relativamente alla sezione del verbale da dedicare alla consegna dei campioni, osservando che, come risulta già dalla sentenza di primo grado, dal verbale si evince che si è proceduto alla raccolta del campione alle ore 4,00, si è attribuito il codice identificativo 000921A, l'operatore ha sigillato con nastro anti-adulterazione, da lui firmato, il campione di prova, trasportato presso il centro di ricerche di laboratorio e tossicologia forense con sede a Roma, ove è stato custodito anche il contro-campione, in apposito contenitore sigillato e contro-firmato dalla persona interessata.

Deve, dunque, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello; anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

3. La censura, avente ad oggetto la data di rilascio della patente, è nuova e, quindi, inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod.proc.pen., da cui si ricava la regola secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello – regola che trova la sua *ratio* nella necessità di evitare

che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 ud., dep. 07/03/2013, rv. 256631; v. anche da ultimo Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 ud., dep. 04/04/2017, rv. 269632, secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omissis di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.).

4. Il terzo motivo, con cui si è lamentato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., è inammissibile, in quanto, da un lato, non si confronta con le complessive argomentazioni della sentenza sul punto, che ha evidenziato anche il grave stato di alterazione dell'imputata e l'orario notturno, e, dall'altro lato, assume come erronea una circostanza definitivamente accertata (e, cioè, che l'imputata fosse neopatentata). A ciò si aggiunga che nel ricorso è dedotta non la manifesta illogicità, ma la mera illogicità della motivazione, non riconducibile ai vizi che possono essere formulati, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., con il ricorso per cassazione.

5. L'ultimo motivo ha ad oggetto l'erronea determinazione della pena, ridotta nella misura di un terzo e non della metà, in violazione della nuova previsione dell'art. 442 cod.proc.pen., come modificato dalla l. n. 103 del 2017, entrata in vigore in data 3 agosto 2018, e, quindi, dopo la commissione del fatto, che risale al 18 giugno 2018, ma prima della celebrazione del giudizio di primo e secondo grado.

5.1. In primo luogo deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017 ud. - dep. 11/01/2018, Rv. 271752 - 01).

Invero, sebbene l'art. 442 cod.proc.pen. si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell'imputato successiva al reato, da un lato, la diminuzione o sostituzione della pena è senz'altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 25, comma 2, Cost., sicché ne consegue che

i profili processuali sono intimamente ed inscindibilmente connessi a quelli sostanziali (così in motivazione già Sez. U, n. 2977 del 06/03/1992 ud., dep. 17/03/1992, rv. 189399, secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l'imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l'ergastolo, non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che abbiano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del detto art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale i cui atti di conseguenza non possono essere annullati).

In definitiva, è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 cod.pen, pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall'imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell'eventuale aumento per la ritenuta continuazione (Sez. 6, n. 9622 del 10/09/1992 ud., dep. 02/10/1992, rv. 191857). Parimenti, costituisce un orientamento ormai consolidato che la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali.

5.2. Questa Sezione ha recentemente affermato che la riduzione per il rito abbreviato operata in misura di un terzo e non della metà in relazione ad un reato contravvenzionale, pur trovando applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 442 cod.proc.pen, non potrà essere fatta valere con il successivo ricorso per cassazione, se nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza della nuova legge, l'applicazione della più favorevole riduzione non sia stata chiesta né con i motivi di appello e nemmeno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice, in quanto non si tratta di una pena illegale, ma di errata applicazione di una legge processuale (cfr. Sez. 4, n. 6510 del 2021, u.p. 27/01/2021 – dep.19/02/2021, non massimata).

Il collegio ritiene, però, di dover superare tale posizione anche alla luce delle recenti Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020 ud. - dep. 26/02/2021, Rv. 280539 – 01 (in cui si è affermato il principio, secondo cui il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti

l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuzione nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato). Nella motivazione di tale recente pronuncia si legge, difatti, che l'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., "prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali" e che "il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del *quantum* della riduzione scolpisce (...) nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge". Le Sezioni Unite hanno sottolineato "l'inderogabilità dell'adempimento a tale obbligo", che "è confermata dalla disposizione dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., per la quale il giudice del dibattimento, ove all'esito dello stesso ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del precedente comma 1-bis, è tenuto ad applicare la relativa diminuzione di pena".

Alla luce di tale impostazione appare chiaro che, a prescindere dalla riconducibilità o meno della questione in esame alla illegalità della pena, da un lato, l'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, incidendo sul trattamento sanzionatorio, e, dall'altro lato, che il giudice ha il dovere, a prescindere dalla sollecitazione dell'imputato, di quantificare il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod.pen., che stabilisce che "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna".

Difatti, il principio di retroattività della legge penale più favorevole, oltre ad essere affermato come criterio di portata generale dall'art. 2 del cod.pen., è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario (in particolare dall'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati) ed è stato ritenuto implicito nell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dalla Corte di Strasburgo, nella già ricordata pronuncia del 17 settembre 2009.

In definitiva, l'art. 2, comma 4, cod.pen. costituisce lo strumento di diritto interno che consente di adeguare il nostro ordinamento al principio di valore sovranazionale della *lex mitior*, a sua volta funzionale alla tutela di diritti fondamentali della persona. Da ciò deriva che la sua applicazione non può essere rimessa all'iniziativa dell'imputato e non è impedita dalle preclusioni processuali che si formano nel corso del giudizio, incontrando, come si ricava dalla stessa disposizione in esame, il solo limite del giudicato. Detto limite non sussiste, peraltro, in ipotesi diverse, quali, ad esempio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva il trattamento sanzionatorio più sfavorevole o la necessità di conformarsi ad una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (si rinvia a Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 cc. - dep. 07/05/2014, Rv. 258649 - 01, non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell'interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 Cc. - dep. 10/09/2012, Rv. 252933 - 01, le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte internazionale - fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati in materia dalla Corte EDU, e modificando il giudicato, sostituisca la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione).

Può ricordarsi che si è già orientata per l'applicabilità d'ufficio della nuova disciplina più favorevole di cui all'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019 ud. - dep. 24/09/2019, Rv. 276869 - 01. Tale sentenza, nell'affermare l'applicabilità dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., come novellato dalla l. n. 103 del 2017, ai reati continuati, con conseguente necessità, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, di operare la

riduzione per il rito distintamente, oltre che sulla pena base, sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti, nella misura di un terzo, ha rilevato di ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione di Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111, che la pena inflitta al ricorrente era stata quantificata, all'esito di giudizio abbreviato, con la comune riduzione di un terzo non solo per il delitto contestato, ma anche per la contravvenzione contestata ed ha proceduto alla corretta quantificazione ai sensi dell'art. 620 lett. l cod.proc.pen.

Invero, le Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015 ud. - dep. 25/11/2015, Rv. 265110, hanno affermato che il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma 4, cod. pen., di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la *lex mitior* anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità, e che, pertanto, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, pure in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative *in melius* (v. anche, in applicazione di tale principio, Sez. 6, n. 10169 del 10/02/2016 ud. - dep. 11/03/2016, Rv. 266514 - 01, secondo cui il giudice deve procedere a rideterminare la pena inflitta secondo parametri edittali che non risultano proporzionati ed adeguati rispetto al trattamento più favorevole sopravvenuto, anche nel caso in cui essa rientri nella nuova cornice sanzionatoria - fattispecie in tema di reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal d.l. n. 36 del 2014, conv. in legge n. 79 del 2014; ad ogni modo, già prima Sez. 6, n. 29360 del 27/06/2006 ud. - dep. 21/08/2006, Rv. 235275 - 01, secondo cui la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio, anche in difetto di specifiche doglianze aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, la questione della sua adeguatezza, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha ridotto il minimo edittale della pena prevista per il reato di cui art. 73, comma 1, d.P.R. ottobre 1990 n. 309).

Ad ogni modo, nelle relazioni dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte (in particolare v., tra le altre, le relazioni del 26 giugno 2015 e del 17 dicembre 2020), si è messo in evidenza che la nozione di pena illegale, frutto di una lunga e progressiva elaborazione giurisprudenziale, sicuramente condizionata dalla spinta della Corte europea

dei diritti dell'uomo (caso "Scoppola") e dalla Corte costituzionale (caso "Ercolano"), ricomprende oramai anche la pena quantificata in base a parametri di riferimento edittali che sono stati significativamente incisi dalla sopravvenienza di una modifica "migliorativa" del trattamento sanzionatorio, atteso che la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.) ed il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità.

Come già evidenziato, il principio di applicabilità necessaria della disciplina legislativa sopravvenuta più favorevole, per espressa previsione normativa dell'art. 2, comma 4, cod. proc. pen., trova il suo limite operativo nell'irrevocabilità della pronuncia e nel formarsi del giudicato. Nella sentenza n. 236 del 2011 la Corte costituzionale, nell'evidenziare le differenze tra l'inderogabile principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole e quello della retroattività della legge penale più favorevole, ha ricordato che anche la Corte europea, nella pronuncia del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), ha espressamente escluso che il principio di retroattività *in mitius* possa travolgere il giudicato.

L'affermata applicabilità d'ufficio, da parte del giudice della cognizione ed in particolare da parte del giudice dell'impugnazione, del trattamento sanzionatorio più favorevole, sopravvenuto rispetto al momento della commissione del fatto, anche a prescindere da una specifica e tempestiva doglianza sul punto, non si pone, dunque, necessariamente in contrasto, a prescindere dalle argomentazioni seguite, con Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020 cc. - dep. 24/07/2020, Rv. 279455 - 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale. Nel giudizio in esame, tuttavia, trovandoci ancora in sede di cognizione e non essendosi formato il giudicato, non è necessaria la verifica della tenuta costituzionale e convenzionale del limite posto dall'art. 2, comma 4, cod. pen., che potrebbe essere oggetto di un ripensamento anche alla luce dei principi affermati da Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 cc. - dep. 07/05/2014, Rv. 258649 - 01 e da Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 Cc. - dep. 10/09/2012, Rv. 252933 - 01, laddove si ritenesse che la mancata applicazione della sopravvenuta *lex mitior*, in assenza di una legittima deroga legislativa, integri sempre una violazione dei principi sovranazionali.

Infine, deve segnalarsi che il problema potrebbe anche impostarsi in termini di errato calcolo della pena, come già avvenuto laddove la sanzione sia stata quantificata in violazione delle regole già vigenti al momento della commissione del fatto. Tale ipotesi è stata ricondotta da una parte della giurisprudenza di legittimità all'errore di computo – riguardo alla riduzione per il rito abbreviato, v. in particolare Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012 ud. - dep. 19/04/2012, Rv. 252316 – 01, secondo cui, allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento (così anche Sez. 3, n. 38474 del 31/05/2019 ud. - dep. 17/09/2019, Rv. 276760 – 01, secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena derivante da omessa applicazione della diminvente per il rito è rilevabile d'ufficio in caso di mancata proposizione della censura nel precedente procedimento di appello, in quanto conseguenza di un palese errore materiale di calcolo). Potrebbe, invero, ritenersi che pure la mancata applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole in tema di quantificazione della pena, laddove non fondata su un'effettiva e ponderata valutazione, ma solo su una dimenticanza, si traduca in un errore di computo. In sede di cognizione, però, il risultato a cui si perviene è il medesimo.

In definitiva, la riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod.proc.pen., operata per una contravvenzione, nella misura di un terzo, secondo la formulazione meno favorevole, vigente all'epoca della commissione del reato, si traduce nella violazione di una norma che, sebbene processuale, ha effetti sostanziali, in quanto incide sul trattamento sanzionatorio, che il giudice della cognizione (ivi compreso quello dell'impugnazione) ha il dovere di determinare, a prescindere dalla sollecitazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod.pen., oramai divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della *lex mitior*. La questione rientra, pertanto, tra quelle rilevabili di ufficio nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 609, secondo comma, cod.proc.pen. e può, dunque, essere proposta con i motivi di ricorso per cassazione, anche se non dedotta nel giudizio di appello.

6. In conclusione, i primi tre motivi del ricorso devono essere rigettati, mentre l'ultimo motivo deve essere accolto, affermandosi il seguente principio di diritto: in tema di giudizio abbreviato, l'applicazione, da parte del giudice del merito, della riduzione della pena, per una contravvenzione, nella misura di un terzo, secondo la disciplina prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. all'epoca della commissione del fatto, invece che di quella più

favorevole (nella misura della metà) introdotta successivamente dalla l. n. 103 del 2017, integra la violazione di una norma processuale, con effetti sostanziali, che incide sul trattamento sanzionatorio e comporta, pertanto, la violazione dell'art. 2, comma, cod.pen., oramai divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della *lex mitior*, rilevabile di ufficio in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen.

La sentenza va, quindi annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio penale (salve le sanzioni amministrative) e la pena deve essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620, lett. 6, cod.proc.pen., in mesi 3 di arresto ed euro 900,00 di ammenda, convertiti in svolgimento di lavoro di pubblica utilità, da quantificarsi in complessive 184 ore (più precisamente alla pena finale come quantificata dai giudici di merito, pari a 6 mesi di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, va applicata la riduzione della metà, procedendo successivamente alla conversione in lavori di pubblica utilità secondo i parametri legali).


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi 3 di arresto ed euro 900 di ammenda, convertiti in svolgimento di lavoro di pubblica utilità, che quantifica in complessive 184 ore. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso, 18 maggio 2021.

Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30/06/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

